

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **I N D I C E**

- Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- Art. 3 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
- Art. 4 - PATRIMONIO CONCESSO
- Art. 5 - CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- Art. 6 - CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
- Art. 9 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE
- Art.10 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA
- Art.11 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
- Art.12 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
- Art.13 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- Art.14 - MODALITÀ D'USO
- Art.15 - UTILIZZO DA PARTE DI SINGOLI UTENTI
- Art.16 - CORRETTO UTILIZZO
- Art.17 - CONCESSIONE IN USO PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO
- Art.18 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DEL PUBBLICO
- Art.19 - UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE
- Art.20 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO
- Art.21 - TARIFFE
- Art.22 - VIGILANZA COMUNALE
- Art.23 - TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA
- Art.24 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
- Art.25 - DECADENZA - REVOCA - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art.26 - PENALITÀ PER INADEMPIENZE E INCAMERAMENTO CAUZIONE
- Art.27 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA
- Art.28 - CONTROVERSIE
- Art.29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **ART. 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento delle attività sportive motorie e subordinatamente gli stessi possono essere concessi in uso temporaneo per congressi, conferenze, mostre, proiezioni, spettacoli vari.
2. La gestione degli impianti e le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente sono esercitate mediante l'istituto della concessione.
3. Il presente regolamento determina le modalità di utilizzo degli impianti sportivi; disciplina i criteri di scelta dei concessionari, il procedimento di affidamento nonché le condizioni per la concessione della gestione degli stessi impianti.

## **ART. 2**

### **UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. E' consentito a tutti, singolarmente o in forma associata, l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario delle attività fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di utilizzo, le utenze che propongono attività sportive e culturali sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) Amministrazione comunale;
  - b) Concessionario, per quelle attività ammesse dalla specifica convenzione o preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale;
  - c) Associazioni sportive e culturali operanti nel Comune;
  - d) Associazioni sportive, Polisportive, Società e Cooperative affiliate a Federazioni aderenti al CONI o ad enti di promozione sportiva, persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
3. Le stesse utenze, per particolari attività d'educazione fisica non praticabili nelle palestre scolastiche, potranno usufruire, se previsto dai programmi e/o deliberazioni dell'Amministrazione comunale, degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature messi a loro disposizione in base ad accordi tra il Comune e il Concessionario.
4. Altre richieste di utilizzo occasionali o continuative degli impianti sportivi, provenienti anche da utenze non locali, potranno essere accolte una volta rispettate le priorità di cui al comma 2. Quelle continuative dovranno essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale.

## **ART. 3**

### **FINALITA' DELLA CONCESSIONE**

1. Attraverso l'istituto della concessione della gestione il Comune intende:
  - a) realizzare opere accessorie agli impianti esistenti, manutenzioni ordinarie e migliorative da eseguirsi direttamente dal concessionario con oneri a proprio carico;
  - b) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

- c) promuovere e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai propri complessi sportivi realizzando, ove possibile, forme di partecipazione volontaria dell'utenza all'organizzazione ed erogazione dei servizi;
- d) valorizzare le forme associative sportive operanti sul territorio comunale con priorità per quelle aventi maggior rappresentanza di cittadini di Amalfi;
- e) realizzare una gestione di servizi sociali a favore delle scuole, dei centri estivi, dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap;
- f) coordinare, tra di loro e con i progetti dell'Amministrazione comunale, le attività delle Associazioni operanti sul territorio comunale ed utilizzatrici degli impianti sportivi.

#### **ART. 4** **PATRIMONIO CONCESSO**

1. Il patrimonio comunale concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature ed arredi facenti parte del complesso sportivo sito alla fraz. Vettica come di seguito descritto :

2. Palazzina, 1 campo di calcetto, e 1 campo polivalente con copertura stabile, il tutto situato in Via Augustinaccio

Il patrimonio viene concesso nello stato in cui si trova, sulla base di apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con il concessionario e debitamente sottoscritta dalle parti.

3. Le stesse modalità di cui al presente articolo comma 2 saranno applicate ad eventuali futuri impianti sportivi.

#### **ART. 5** **CRITERI E PROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

- 1. Il concessionario della gestione dei complessi sportivi comunali sarà individuato:
  - mediante appalto concorso, in considerazione della consistenza delle opere accessorie da effettuare e della complessità della gestione in coerenza con i principi statuari di valorizzazione e di partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini di Amalfi.
- 2. La scelta del concessionario dovrà essere operata accertando:
  - a) la capacità e l'esperienza nella gestione di impianti sportivi;
  - b) la potenzialità della struttura organizzativa offerta e la capacità economica idonea ad affrontare la gestione nel tempo.
- 3. Inoltre, occorrerà considerare:
  - a) il progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione per scuole, centri estivi, anziani e soggetti portatori di handicap, nonché il coordinamento delle attività svolte, in via continuativa o temporanea, dalle altre associazioni sportive espressione del territorio comunale.
  - b) il progetto che prevede la strutturazione degli spazi e dei tempi dei diversi settori dell'attività sportiva, promozionale, agonistica ed amatoriale;
  - c) il progetto che promuove la partecipazione e il momento associativo dei cittadini valorizzando gli aspetti con contenuti educativi, sociali e di impegno civile;
  - d) il programma di iniziative tendenti a realizzare il massimo di diffusione delle pratiche sportive rispondenti alle diversificate esigenze dei cittadini;
  - e) l'impegno ad una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune;

- f) l'accettazione della proposta dell'Amministrazione comunale in ordine alle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie e migliorative da realizzarsi con oneri a carico del concessionario, prevedendo la possibilità che il concessionario integri con ulteriori opere tale proposta;
- g) l'ipotesi di piano economico-finanziario relativo alla gestione degli impianti in concessione con proiezione triennale tenuto conto delle proposte tariffarie. Il piano deve essere coerente con il patrimonio concesso, con le attività economiche date in gestione a terzi, con i programmi delle attività sportive offerte, con le opere accessorie e migliorative ed in coerenza con le opportunità di utilizzo da parte delle utenze scolastiche.

## **ART. 6**

### **CONTENUTO DELLA CONCESSIONE**

La gestione degli impianti sportivi dovrà essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

1. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune;
2. Alla convenzione di gestione viene allegato un programma di opere accessorie e migliorative da realizzarsi direttamente dal Concessionario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per la concessione e contribuisce alla determinazione della durata della stessa.
3. Il concessionario, inoltre, deve provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dei complessi sportivi e farsi carico della spesa di gestione necessaria per lo svolgimento delle attività ammesse nell'impianto.
4. Il concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, deve procedere a garantire la gestione efficace ed efficiente, deve procedere, con oneri di spesa a proprio carico, all'assunzione del personale occorrente. I rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori e/o volontari devono essere rispettosi della normativa del settore sia in campo assicurativo che fiscale che di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Amministrazione comunale potrà richiedere in ogni momento l'esibizione della documentazione comprovante il rispetto di tale normativa.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Il concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario.
6. Il concessionario deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali, il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni successiva variazione. Inoltre deve presentare annualmente un rendiconto delle attività ed il bilancio economico.
7. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione comunale che potrà avvenire con proprio personale o con terzi incaricati dall'amministrazione.
8. E' vietata la cessione totale della gestione dell'impianto oggetto della concessione; è invece consentita la subconcessione, attraverso convenzione e previo consenso dell'Amministrazione comunale, della gestione di segmenti di impianti per lo di attività di ristoro ( esercizi di cui alla ctg. B L. 297/91);

9. Il rapporto fra il concessionario e le associazioni sportive che usufruiscono in via continuativa degli impianti e le modalità d'uso degli stessi sono regolati da specifica convenzione conforme allo schema-tipo allegato al contratto di concessione della gestione. E' fatto obbligo al concessionario di stipulare tale convenzione con le predette Associazioni entro trenta giorni dalla stipula del contratto di concessione.
10. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per qualsiasi causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione comunale, salvo cause di forza maggiore da comunicarsi tempestivamente all'Amministrazione stessa.
11. Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinarie;
12. La manutenzione straordinaria così come specificata nella convenzione deve comunque tenere integro il valore del patrimonio.
13. Nel corso della gestione il concessionario può concordare con l'Amministrazione comunale di incrementare ulteriormente la dotazione di attrezzature sportive ritenute utili alla migliore funzionalità degli impianti, stabilendo se la spesa sia a completo carico del concessionario oppure in tutto o in parte del Comune

#### **ART. 7** **DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata viene stabilita in relazione al programma delle nuove opere accessorie e migliorative che il concessionario si impegna a realizzare, ma non può superare i 5 anni. E' escluso ogni rinnovo tacito. Le convenzioni, fra il concessionario e le altre associazioni subconcessionarie o che utilizzano parte degli impianti in via continuativa, non potranno scadere in epoca successiva al termine finale di durata del contratto di concessione.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per la morte del concessionario persona fisica, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento o recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.
3. Quando cessa la concessione, cessano anche le subconcessioni e le convenzioni stipulate dal concessionario con le altre Associazioni.
4. Tali subconcessioni e convenzioni riporteranno la disposizione di al precedente comma 3.

#### **ART. 8** **RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE**

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procede ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva, altresì, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati, anche dai subconcessionari e dagli utenti, a terzi o a cose di terzi nell'ambito della gestione degli impianti sportivi.
4. Anche in caso di subconcessione in via continuativa di segmenti di attività a favore di una o più Associazioni operanti sul territorio comunale, titolare dei rapporti con l'Amministrazione comunale è esclusivamente il concessionario, su cui gravano tutti

gli obblighi e le responsabilità discendenti dal contratto di concessione e dalla gestione degli impianti.

5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative all'atto della stipula del contratto.
6. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il concessionario presta idonea cauzione pari a 1/20 del valore presunto annuo della gestione (determinato dal piano economico finanziario di cui all'art. 5, comma 3, lettera g).

Inoltre il concessionario deve produrre una polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione dei lavori pari al 100% dell'importo delle opere accessorie e migliorativa e, un'ulteriore polizza assicurativa di responsabilità civile per la somma non inferiore ad € 50.000 ai sensi del 2° comma dell'art.103 del DPR. 554/99.

#### **ART. 9**

#### **CONSUMI, IMPOSTE E TASSE**

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche, idriche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico del concessionario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre ad ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento rifiuti.

#### **ART. 10**

#### **SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso sportivo. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.
2. Il personale incaricato dal Comune ha accesso in qualunque momento a tutti i locali degli impianti sportivi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
3. Il concessionario:
  - a) vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
  - b) segnala al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori e i danni causati agli impianti durante l'uso;
  - c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
4. Nel caso di furti, tentativi di furto, scasso ed atti vandalici, il concessionario ha l'obbligo di farne denuncia, senza indugio, alle autorità giudiziarie.

#### **ART. 11**

#### **RENDICONTO DELLA GESTIONE**

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il concessionario presenta all'Amministrazione comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente relativo al complesso sportivo in concessione.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato:

- a) da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, contenente tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione;
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il concessionario.
4. L'Amministrazione comunale può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli anche presso la sede degli impianti concessi in gestione.
5. Nella convenzione si può prevedere che, decorso un anno dalla data di inizio della concessione e successivamente ogni biennio, si proceda ad una verifica dell'andamento delle attività e dello stato di conservazione delle strutture, immobili ed impianti, al fine di poter inserire modifiche che dovranno comunque essere recepite con delibera di Giunta.

## **ART. 12**

### **ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI**

1. Al concessionario sono consentite, nell'ambito dei complessi sportivi, le seguenti attività economiche collaterali:
  - a) il diritto esclusivo di pubblicità da esercitarsi tramite convenzione da stipularsi direttamente con le ditte interessate, fermo restando che il genere di pubblicità praticabile è soggetto all'approvazione del Comune da annotarsi sulle inserzioni pubblicitarie;
  - b) l'esercizio delle attività di cui alla ctg. B L.287/91 riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico in spazi definiti e concordati con l'Amministrazione Comunale;
  - c) l'esercizio di scuole di avviamento e perfezionamento allo sport a pagamento;
  - d) l'esercizio di vendita di articoli sportivi in limitati spazi definiti e concordati con l'Amministrazione comunale;
2. La gestione delle attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono, rispettivamente, a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie all'esercizio delle attività.

## **ART. 13**

### **ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

1. Il concessionario si impegna a promuovere prioritariamente le attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio e solo dopo promuove le attività sportive dei propri associati e le attività agonistiche ed organizza le attività nel rispetto di quanto enunciato nell'art. 2) comma 2.
2. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistente, è ammesso per attività sportive e collaterali, salvo espresse esclusioni.
3. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
4. La gestione degli impianti deve essere effettuata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle

ordinanze che il Sindaco o le altre autorità competenti emanano nelle materie di competenza.

5. Il concessionario organizza le attività ammesse con criteri di efficienza ed efficacia e rispondenti ai canoni di serietà, trasparenza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo e come tale da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
6. Il concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazioni dei cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

#### **ART. 14** **MODALITA' D'USO**

1. Il calendario e l'orario di utilizzo degli impianti sportivi sono determinati in sede gestionale.
2. Di norma, è escluso il periodo dalle ore 01,00 alle 08,00
3. Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
4. Il calendario riporterà i giorni e le ore in cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione alle varie categorie di utenza.
5. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti all'ingresso del complesso sportivo o comunque in luogo ben visibile al pubblico.
6. Gli utenti non possono accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
7. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.
8. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, ha possibilità di segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che possano costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a formulare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.
9. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento dello stesso. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
10. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli impianti sportivi è vietato fumare.
11. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del concessionario (aree verdi, aree gioco per bambini, aree per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico durante l'orario di apertura degli impianti; conseguentemente in essi trovano applicazione le norme legislative e regolamentari vigenti per i luoghi aperti al pubblico, in particolare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia urbana.

#### **ART. 15** **UTILIZZO DA PARTE DI SINGOLI UTENTI**

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale e nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato alle attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.



2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma la semplice prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di prenotazione fino ad esaurimento delle possibilità, nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività così come previsto dal comma precedente.

**ART. 16**  
**CORRETTO UTILIZZO**

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.
2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un dirigente responsabile.
3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo 10 non può venire meno.
4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, provvedendo all'assicurazione degli atleti; al riguardo il gestore è tenuto ad effettuare i necessari accertamenti e garantire il Comune del rispetto di tali norme.

**ART. 17**  
**CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI**  
**ED ATTIVITA' APERTE AL PUBBLICO**

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 (ad esclusione dell'Amministrazione Comunale, e delle associazioni che usano in via continuativa gli impianti, i cui rapporti con il concessionario sono disciplinati in sede convenzionale) per utilizzare un impianto sportivo o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1 aperte al pubblico, devono:
  - a) presentare, almeno 15 giorni prima della manifestazione, domanda scritta al concessionario;
  - b) espletare, dopo aver ottenuto l'accoglimento dell'istanza e l'inserimento in calendario della manifestazione, tutte le incombenze procedurali ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - c) versare, prima del ritiro della concessione, un deposito cauzionale da stabilirsi di volta in volta in relazione al tipo di impianto, fascia d'utenza, tempo di uso dell'impianto;
  - d) presentare, nel caso di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, specifica richiesta al gestore che si assume ogni responsabilità;
2. Di tutti gli adempimenti indicati al comma precedente, nei confronti del Comune risponde il concessionario, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.
3. Tutto ciò che viene installato provvisoriamente nell'impianto sportivo per l'organizzazione della manifestazione non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti e pareti e deve essere sgomberato appena finita la manifestazione.
4. Per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre

attività organizzate, risponde il concessionario il quale deve provvedere, con oneri di spesa a proprio carico, al relativo al ripristino o sostituzione del bene danneggiato. Il concessionario risponde, altresì, di eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il diritto di rivalsa sul danneggiatore.

5. Il Comune munirà di tessere di libero accesso il personale ispettivo in servizio di controllo, che potrà così accedere in qualsiasi momento ai luoghi destinati alla manifestazione.

#### **ART. 18**

### **AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO**

1. Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo dato in concessione in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore e, per conoscenza, all'Amministrazione Comunale almeno due mesi prima dell'inizio del calendario annuale, mentre per l'utilizzo occasionale deve inoltrare richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

#### **ART. 19**

### **UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE, ISTITUZIONI O ALTRE CATEGORIE DI UTENZE**

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare a titolo gratuito per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale con il concessionario, fermo restando che il costo di tali attività o manifestazioni rimane a carico del Comune.
2. Sempre in sede convenzionale, saranno stabiliti il corrispettivo e le modalità di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle scuole locali, dei centri estivi, dei cittadini in situazione di disagio economico, dei cittadini con oltre 60 anni di età, dei portatori di handicap e dei cittadini amalfitani seguiti da ASL, assistenti sociali e/o strutture assistenziali pubbliche bisognose delle strutture.

#### **ART. 20**

### **FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO**

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo sono stabiliti dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.
2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle diverse categorie di utenti. Le modificazioni stesse sono disposte dal gestore previo assenso del Comune, sentita la Consulta Comunale dello Sport.
3. Qualora si verificano concomitanze fra le varie richieste, trovano applicazione le precedenze di cui all'art. 2 del presente regolamento. Rispettate tali priorità, in caso di concomitanze tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, viene data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

4. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo possono essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva o culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le associazioni interessate.

#### **ART. 21 TARIFFE**

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggetti al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite in sede di convenzione di gestione.
2. Le tariffe prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza tenendo conto inoltre della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune, della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione da svolgersi nello specifico impianto.
3. All'atto della stipula della convenzione per la gestione, le tariffe dovranno risultare chiaramente indicate.
4. Le tariffe vengono aggiornate annualmente, secondo gli indici ISTAT, almeno tre mesi prima dell'inizio della stagione sportiva con espressa delibera di Giunta.
5. Eccezionalmente, in caso di significativi miglioramenti dei servizi offerti, le tariffe relative ai suddetti servizi possono essere variate prescindendo dagli indici ISTAT, su proposta del Concessionario e con delibera di Giunta Comunale.
6. Per le società sportive e utenti singoli non aventi sede o non residenti in Amalfi è prevista la maggiorazione delle tariffe così come previsto al comma 2.

#### **ART. 22 VIGILANZA COMUNALE**

1. Il Comune, con proprio personale o con personale di società private o di enti pubblici, con le specifiche competenze, esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con i più ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore e con qualsiasi altro tipo di controllo che possa garantire l'utente.
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il rappresentante del Comune può chiedere informazioni sul funzionamento e sul gradimento dei servizi espletati al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. Il Comune può svolgere indagini in qualunque forma ritenuta idonea e quindi anche mediante questionari.

#### **ART. 23 TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA**

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica provvede il gestore attraverso le forze dell'ordine. La richiesta deve essere richiesta con congruo anticipo e il costo del servizio prestato viene posto a carico del gestore.

A tali fini le forze dell'ordine hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

#### **ART. 24** **RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO**

1. Entro il termine di scadenza, naturale o anticipata della concessione, deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, effettuate in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione, l'Amministrazione previo contraddittorio procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di concessione, sulla base di una perizia estimativa dell'ufficio Tecnico del Comune.
5. Qualora le opere accessorie, di manutenzione straordinaria e migliorative non fossero interamente ammortizzate all'atto della cessazione anticipata della concessione, l'Amministrazione comunale procederà ad indire una nuova gara per la gestione dell'opera, ponendo a carico dell'aggiudicatario le rate residue di ammortamento delle opere e solo dopo aver nuovamente aggiudicato la gestione dell'impianto verrà posto a carico del nuovo gestore il completamento dell'ammortamento dell'intervento.

#### **ART. 25** **DECADENZA - REVOCA - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi commi.
2. Viene pronunciata Decadenza della concessione della gestione, previa diffida nei seguenti casi:
  - a) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
  - b) omessa presentazione del rendiconto della gestione entro un mese dalla scadenza del termine previsti dal presente regolamento, art. 11;
  - c) mancato pagamento delle utenze dei servizi e degli oneri previdenziali per il personale dipendente per periodi anche saltuari complessivamente superiori a 6 mesi.
  - d) Violazione dei contratti collettivi di lavoro del settore per quanto riguarda i dipendenti e della normativa Inail per quanto concerne i volontari.
  - e) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione comunale;
  - f) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
  - g) cessione della concessione totale.
3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
  - a) a seguito di 3 diffide per le violazioni di cui al comma precedente;
  - b) per rilevanti motivi di pubblico interesse quali:

- l'emissione di n.5 ordinanze nell'anno per motivi d'igiene segnalati dall'ASL e riguardanti inadempienze di cui al comma 4 del presente articolo;
  - l'incameramento della cauzione, avvenuta almeno 3 volte in tre anni successivi ancorché reintegrata;
- c) per gravi motivi di ordine pubblico.
  - d) Mancato pagamento del canone concessorio
4. La concessione può essere risolta per inadempimento nei seguenti casi:
- a) grave e reiterata mancata effettuazione della pulizia ordinaria e programmata che ha comportato l'applicazione di 3 penali in un anno;
  - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei locali destinati a servizi igienici, spogliatoi e docce;
  - e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di realizzazione delle opere accessorie e migliorative;
  - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni consecutivi nel corso di un esercizio finanziario;
  - g) mancata presentazione del rendiconto della gestione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  - h) Mancato pagamento del canone concessorio.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento delle Società, Cooperative, Polisportive o Associazioni Sportive. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione comunale almeno sei mesi prima. Per le opere accessorie e migliorative non interamente ammortizzate si procederà ai sensi dell'art. 24 comma 5.

#### **ART. 26**

#### ***PENALITA' PER INADEMPIENZE E INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE***

Per le inosservanze del presente regolamento si applica, previa contestazione, una penale che va da un minimo di € 103,29 (L. 200.000) ad un massimo di € 516,46 (lire 1.000.000) a seconda della gravità dell'inosservanza e a discrezione dell'Amministrazione comunale, i cui criteri dovranno essere riportati in convenzione;

Per i seguenti inadempimenti si applicano, previa contestazione, le penali di cui in appresso:

- € 2.582,28 (L. 5.000.000) per lo svolgimento di attività non ammesse dalla convenzione, la mancata sorveglianza degli impianti, il mancato rispetto del calendario e delle priorità per le utenze, la mancata e reiterata effettuazione delle manutenzioni e pulizie ordinarie;
- € 516,46 (L. 1.000.000) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti;
- € 258,23 (L. 500.000) per omesse comunicazioni all'Amministrazione.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento dei danni o il pagamento di penalità l'Amministrazione, dopo aver assegnato al concessionario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, incamera la cauzione che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dal concessionario pena la decadenza dalla concessione.

**ART. 27**  
**TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA**

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può darne comunicazione al concessionario e per conoscenza all'Amministrazione comunale;
- b) il concessionario deve dare risposta scritta entro 30 gg. dandone comunicazione per conoscenza all'Amministrazione comunale;
- c) l'Amministrazione comunale deve collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze e suggerimenti fornendo risposta dopo aver acquisito le controdeduzioni del concessionario.

**ART. 28**  
**CONTROVERSIE**


Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti verranno esaminate congiuntamente dall'Amministrazione comunale, dal concessionario e dalle associazioni interessate.

Su richiesta di una delle parti può essere avviata richiesta di arbitrato prima di avviare eventuali azioni giudiziarie.

Il Foro competente è quello competente per territorio.

**ART. 29**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- 1 In attesa della realizzazione delle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie o migliorative il concessionario può, in accordo con l'Amministrazione, chiudere parti degli impianti.
2. Nella fase dell'avvio, per quanto non previsto nella presente convenzione, il concessionario concorderà con l'Amministrazione gli interventi e le necessità per arrecare il minor disagio possibile all'utenza.



# Comune di Amalfi

Provincia di Salerno

C.C. Numero 18 del 27/04/2006

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI  
SPORTIVI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilasei addi' ventisette del mese di aprile alle ore 17,20 in Amalfi, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si e' riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria, Seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonio Gargano incaricato della redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Presente		Presente	
CRETELLA BASILIO.....	Si	VECCHI EMILIA.....	Si
CAMERA GIOVANNI.....	Si	AMENDOLA ANDREA.....	Si
SOTERO SALVATORE.....	Si	TORRE ANDREA.....	Si
CAVALIERE ALFONSO.....	Si	CRETELLA ANDREA.....	Si
GIULIANO IOLANDA.....	Si	MILO GAETANO.....	Si
BUONOCORE PIETRO PAOLO.....	Si	LAURO ANDREA.....	No
ANASTASIO DOMENICO.....	Si	.....	.....
MANGIERI GENNARO.....	Si	.....	.....
SAVO ANTONIO.....	Si	.....	.....
SAVO LUIGI.....	Si	.....	.....

N.ro Presenti: 15

N.ro Assenti : 1

Giustificano l'assenza i Consiglieri:

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Antonio De Luca in qualita' di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**All'interno del deliberato sono evidenziate le eventuali modifiche inerenti le assenze dei Consiglieri in occasione della votazione degli specifici argomenti all'Ordine del Giorno.**

Illustra l'argomento l'Ass. Cavaliere il quale, nel leggere la Relazione-Proposta, evidenzia che la normativa di cui alla L. 289 del 2002 prevede l'uso degli impianti sportivi da parte degli Enti Locali aperti a tutti i cittadini con garanzia di utilizzo sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive, e consente agli Enti pubblici territoriali (non favorevoli a gestire direttamente gli impianti sportivi) di poter affidare, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni disciplinanti le modalità d'uso ed i cui criteri di affidamento siano predeterminati.

Termina la relazione l'Ass. Cavaliere precisando che la citata Legge n. 289 del 2002, ha demandato alle leggi regionali territorialmente competenti, la disciplina circa le modalità di affidamento delle citate convenzioni.

L'Amministrazione comunale di Amalfi, pertanto, constatato che il permanere di alcune regole di utilizzo e di gestione contemplate dal vigente Regolamento Comunale in particolare dall'art. 5, non consente – stante la sua complessità attuativa – di poter attivare una più agevole ed adeguata fruizione degli impianti sportivi comunali – intende procedere all'abrogazione dell'attuale sopracitato art. 5 sostituendolo con il dispositivo di cui in allegato al presente deliberato (Allegato uno – Lett. A), fermo restando che tale abrogazione viene giustificata, in quanto la Regione Campania non ha ancora legiferato specificamente in merito e tale ritardo, di fatto, non consente a questo Comune, sia di poter potenziare la fruibilità delle sue strutture sportive, sia di poter attuare una valorizzazione e riqualificazione di un patrimonio comunale sportivo, attualmente in precario stato manutentivo, essendo sprovvisto di un'adeguata custodia che ne salvaguardia la sua integrità.

Al termine dell'intervento da parte dell'Ass. Cavaliere, il Consigliere Milo dichiara le sue obiezioni e, pertanto, il suo voto contrario all'abrogazione di un articolo del vigente Regolamento, in quanto detta abrogazione viene attuata in assenza di una normativa regionale ed utilizzando, tra l'altro, quanto disposto da altre amministrazioni regionali (nel caso specifico: Regione Abruzzo).

Il Sindaco Presidente, nel precisare che comunque l'affidamento in gestione degli impianti sportivi è previsto secondo criteri predeterminati, invita l'Ass. Cavaliere affinché sulla scorta di quanto dichiarato dal Cons. Milo non si prendano in considerazione altre leggi regionali, bensì ci si attenga a quanto consentito dalla legge dello Stato – Nazionale.

L'Ass. Cavaliere chiarisce che, in ogni caso, al di là del riferimento ad altra normativa regionale, in realtà la legge che viene posta a fondamento dell'attuale richiesta di modifica regolamentare, è comunque la legge regionale e cioè la n. 289 del 2002. Detta legge, infatti, contempla espressamente la possibilità di affidamento degli impianti sportivi, nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, laddove non si abbia la possibilità di gestire direttamente gli impianti sportivi da parte degli Enti Locali.

E' la stessa legge regionale, chiarisce l'Ass. Cavaliere, che consente sempre nelle more dell'emanazione della legge regionale, l'affidamento a vantaggio delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che praticano la disciplina sportiva relativa all'impianto e che operano nel territorio dell'Ente affidatario.

Uditi i chiarimenti, il Cons. Milo conferma il suo voto contrario alla proposta di abrogazione dell'art. 5 del vigente Regolamento comunale sull'uso degli impianti sportivi, poichè ritiene che la Legge 289 del 2002 non consenta la possibilità di modificare l'affidamento degli impianti sportivi, e che tra l'altro non si possa attuare una modifica al vigente Regolamento, applicando in via analogica una legge di una regione – l'Abruzzo – diversa da quella della Regione Campania che ancora



non ha legiferato in merito, per cui sarebbe opportuno attendere l'emanazione di una specifica legge della Regione Campania.

Ultima l'intervento il Cons. Milo facendo presente che se si individua il concessionario degli impianti sportivi in base alla legge nazionale – la n. 289 del 2002 – allora deve valere il vigente Regolamento comunale che è stato approvato nel 2004, altrimenti questa modifica al Regolamento sembra costituire una forzatura.

Invita pertanto, il Consigliere Milo, a continuare a tener ferma la validità del vigente Regolamento, anche in considerazione che alcune sue valutazioni critiche già espresse in passato su detto Regolamento non sono state accolte all'epoca della sua approvazione avvenuta nel 2004.

Dopo ampio dibattito, nel corso del quale il proponente Asse. Cavaliere conferma di ritenere che non sussista alcun contrasto con quanto consentito dalla normativa statale, in ciò confortato anche da un parere, non negativo, espresso su sollecitazione dello stesso Cons. Milo, dall'ufficio Segreteria;

Si procede alla votazione sia sulla proposta di abrogazione dell'art. 5 del vigente Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi – approvato con delibera di C.C. n. 3 del 29/02/2004 – sia sulla sostituzione del sopraccitato art. 5 con il dispositivo come riportato nell'allegato 1 lett. A del presente deliberato.

La votazione dà il seguente esito:

Presenti 11 – Favorevoli 9 – Contrari 1 Cons. Milo – Astenuti 1 Cons. Anastasio – Assenti: Lauro Andrea, Cretella Basilio, Cretella Andrea, Torre Andrea, Buonocore Pietro Paolo e Amendola Andrea –

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione:

### DELIBERA

- 1) Di approvare l'abrogazione dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi – approvato con delibera di C.C. n. 3/2004;
- 2) Di dare atto che l'art. 5 del sopraccitato Regolamento viene sostituito con la nuova formulazione di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 riportati nell'allegato 1 – Lett. A – formante parte integrante del presente deliberato;
- 3) Di dare per richiamato ed approvato quanto nella premessa del presente dispositivo;
- 4) Di autorizzare il Responsabile di Servizio per tutti gli atti idonei al perfezionamento del presente deliberato;
- 5) Di dare contestualmente, ed in seconda votazione palese, immediata esecutività al presente deliberato, come consentito dal D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6) Di apportare sull'originario Regolamento approvato con delibera di C. C. n. 38 del 29.02.2004, la dicitura “Atto modificato con successiva delibera di C.C. del 27.4.2006.

Firmati all'originale:

**Il Presidente**

F.to Dott. Antonio De Luca


**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Antonio Gargano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**12 MAG. 2006**

Amalfi , \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

Dr. Antonio Gargano

*A. Gargano*


Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

**12 MAG. 2006**

Amalfi , \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Antonio Gargano

E' stata trasmessa, con nota Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alla Prefettura di Salerno come prescritto dall'art. 135 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Antonio Gargano

Amalfi , \_\_\_\_\_

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Antonio Gargano

Amalfi , \_\_\_\_\_

La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

**Il Segretario Comunale**

F.to Dr. Antonio Gargano

Amalfi , \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1  
LETT.A

art.5

Criteri e procedimento per la scelta del concessionario

*“1. Nelle more della emanazione della Legge Regionale disciplinante le modalità di affidamento, così come previsto dall’art.90 della L.n.289/2002, l’affidamento degli impianti sportivi avviene prioritariamente a vantaggio delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto, e che operano nel territorio dell’Ente affidatario.*

*2. Il concessionario della gestione dei complessi sportivi comunali viene individuato mediante appalto concorso, in considerazione della consistenza delle opere accessorie da effettuare e della complessità della gestione ed in coerenza con i principi statuari di valorizzazione e di partecipazione delle associazioni rappresentative dei cittadini.*

*3. Per quegli impianti sportivi senza rilevanza economica, invece, qualora si abbiano più società ed associazioni che praticano la stessa disciplina sportiva l’affidamento avviene, su richiesta, a vantaggio della società o associazione con il maggior numero di iscritti e che svolgono la propria attività da un maggior numero di anni, in caso di parità del numero di iscritti prevale l’anzianità.*

*4. La scelta del concessionario dovrà essere operata accertando:*

*a) la capacità e l’esperienza;*

*b) la potenzialità della struttura organizzativa offerta e la capacità economica idonea ad affrontare la gestione nel tempo.*

*5. Inoltre occorrerà considerare:*

*a) il progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione per le scuole, centri estivi, anziani e soggetti portatori di handicap, nonché il coordinamento delle attività svolte, in via continuativa o temporanea, dalle altre associazioni sportive espressione del territorio comunale.*

*b) il progetto che prevede la strutturazione degli spazi e dei tempi dei diversi settori dell’attività sportiva, promozionale, agonistica ed amatoriale;*

*c) il progetto che promuove la partecipazione ed il momento associativo dei cittadini valorizzando gli aspetti con contenuti educativi, sociali e di impegno civile;*

*d) il programma di iniziative tendenti a realizzare il massimo di diffusione delle pratiche sportive rispondenti alle diversificate esigenze dei cittadini;*

*e) l’impegno ad una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune;*

*f) l’accettazione della proposta dell’Amministrazione comunale in ordine alle opere accessorie e delle manutenzioni straordinarie e migliorative da realizzarsi con oneri a carico del concessionario, prevedendo la possibilità che il concessionario integri con ulteriori opere tale proposta;*

*g) l’ipotesi di piano economico-finanziario relativo alla gestione degli impianti in concessione con proiezione triennale, tenuto conto delle proposte tariffarie. Il piano deve essere coerente con il patrimonio concesso, con le attività economiche date in gestione a terzi, con i programmi della attività sportive offerte, con le opere accessorie e migliorative ed in coerenza con le opportunità di utilizzo da parte delle utenze scolastiche;*

*h) affiliazione al CONI.*

*6. In assenza di concessione e qualora il Comune non intenda gestire direttamente è possibile, per motivate esigenze e per brevi periodi, procedere ad affidamento diretto, ai soggetti di cui al comma 1, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. I predetti criteri possono essere definiti anche in deroga al presente regolamento fermo restando i requisiti di cui al comma 3.”*